SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 1796)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

(ALTISSIMO)

di concerto col Ministro degli Affari Esteri

(ANDREOTTI)

col Ministro dell'Interno

(SCALFARO)

col Ministro di Grazia e Giustizia

(MARTINAZZOLI)

col Ministro della Difesa

(SPADOLINI)

e col Ministro del Commercio con l'Estero

(CAPRIA)

(V. *Stampato Camera n.* **2777**)

approvato dalle Commissioni permanenti riunite II (Affari della Presidenza del Consiglio - Affari interni e di culto - Enti pubblici) e XII (Industria e commercio - Artigianato - Commercio con l'estero) della Camera dei deputati nella seduta del 17 aprile 1986

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 24 aprile 1986

Controllo sulle munizioni commerciali per uso civile

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1750)

(*Ordine pubblico - Industria*)

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Definizione delle munizioni commerciali per uso civile e controllo delle medesime)

1. Le munizioni per uso civile assoggettate a controllo ai sensi della presente legge sono quelle di qualunque tipo e calibro, fabbricate in Italia e destinate all'impiego nelle armi classificate comuni a norma dell'articolo 2 della legge 18 aprile 1975, n. 110, nonchè negli apparecchi portatili di impiego industriale funzionanti per mezzo di sostanze esplosive.

2. Le munizioni di cui al comma 1 debbono essere sottoposte a controllo conformemente alle prescrizioni della presente legge ed alle decisioni adottate dalla Commissione internazionale permanente per la prova delle armi portatili (CIP), istituita con la Convenzione internazionale di Bruxelles del 1° luglio 1969, di cui è stata autorizzata la ratifica con la legge 12 dicembre 1973, n. 993.

3. Le decisioni di cui al comma precedente, con gli allegati tecnici che ne costituiscono parte integrante, decorso il termine di sei mesi previsto dall'articolo 8, primo comma, del regolamento della CIP allegato alla legge 12 dicembre 1973, n. 993, sono rese esecutive con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Nell'emanazione del decreto medesimo il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato deve sentire preventivamente il Ministro dell'interno.

4. Sono altresì sottoposte ai controlli previsti dalla presente legge le munizioni comunque provenienti dall'estero e non provviste di uno dei contrassegni di controllo riconosciuti in Italia a norma dell'articolo I, paragrafo 6, della Convenzione di cui è stata autorizzata la ratifica con la legge 12 dicembre 1973, n. 993.

5. Al primo comma dell'articolo 1 dalla legge 23 febbraio 1960, n. 186, le parole « nonchè le armi tipo guerra » sono sostituite dalle seguenti: « le armi a salve, le armi tipo guerra ».

Art. 2.

(*Contenuto del controllo*)

1. Il controllo delle munizioni comprende:

a) la verifica dell'esistenza dei marchi distintivi sulle unità di imballaggio elementare;

b) la verifica dell'esistenza dei marchi distintivi su ciascuna cartuccia;

c) la verifica della conformità delle caratteristiche dimensionali;

d) la verifica della pressione media delle cartucce o dei parametri equivalenti nel caso di munizioni speciali;

e) la verifica della sicurezza di funzionamento.

Art. 3.

(*Indicazioni obbligatorie sulla unità di imballaggio elementare*)

1. Le munizioni messe in commercio o comunque consegnate a terzi devono essere contenute in un imballaggio appropriato.

2. L'unità di imballaggio elementare deve essere opportunamente chiusa e deve portare le seguenti indicazioni:

a) il nome o marchio di fabbrica del produttore o di colui per il quale le munizioni sono state caricate e che ne assume la garanzia di conformità alle prescrizioni;

b) la denominazione commerciale o la denominazione secondo le norme;

c) il numero di identificazione del lotto e la quantità di cartucce in ogni imballaggio elementare;

d) per le munizioni rinforzate, una indicazione supplementare che avverta con chiarezza ed a caratteri indelebili che trattasi di munizioni da utilizzare esclusivamente con armi che abbiano subìto una prova speciale;

e) il contrassegno di controllo attestante che le munizioni sono state controllate conformemente alle prescrizioni della presente legge nonchè alle decisioni della Commissione internazionale permanente (CIP), indicate all'articolo 1, comma 2.

Art. 4.

(*Indicazioni distintive delle cartucce*)

1. Su ogni cartuccia devono essere impresse le indicazioni seguenti:

a) l'identificazione del fabbricante della cartuccia o di chi ne assume la garanzia (marchio di origine o marchio di fabbricazione);

b) sui fondelli delle munizioni a percussione centrale, il calibro o la denominazione commerciale delle munizioni stesse;

c) per le munizioni a pallini di piombo, il diametro o la numerazione dei pallini e la lunghezza del bossolo se questa oltrepassi i 65 mm per i calibri 20 e superiori, ovvero i 63,5 mm per i calibri 24 ed inferiori.

2. Le munizioni rinforzate devono essere identificabili mediante zigrinatura del fondello o mediante una colorazione caratteristica o con altri mezzi opportuni.

Art. 5.

(*Conformità alle prescrizioni della Commissione internazionale permanente*)

1. Il controllo delle dimensioni delle munizioni, delle pressioni medie delle cartucce o dei parametri equivalenti nel caso di munizioni speciali, nonchè della sicurezza di funzionamento, si effettua secondo le prescrizioni delle decisioni della Commissione internazionale permanente (CIP) en-

trate in vigore a norma dell'articolo 8, primo comma, del regolamento della CIP allegato alla legge 12 dicembre 1973, n. 993.

2. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'interno, saranno fissate le modalità di controllo e la quantità delle produzioni non in serie di cartucce da caccia a pallini e percussione centrale destinate unicamente al mercato interno, ferma in ogni caso l'apposizione, sulle unità di imballaggio elementare, delle indicazioni contenute nelle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) del comma 2 del precedente articolo 3 e del marchio distintivo di fabbricazione su ogni pezzo prodotto.

Art. 6.

(Organi nazionali competenti per la prova delle munizioni commerciali)

1. Organi nazionali competenti ad effettuare le prove, in conformità alle prescrizioni della presente legge ed alle decisioni della Commissione internazionale permanente di cui al comma 2 dell'articolo 1, sono il Banco nazionale di prova di Gardone Val Trompia (Brescia) o le sezioni del Banco stesso che dovessero costituirsi in altre località, a norma dell'articolo 2 della legge 23 febbraio 1960, n. 186, come integrato dall'articolo 2 della legge 14 marzo 1968, n. 317.

2. Ai fini dell'espletamento delle prove indicate al comma precedente, i delegati del Banco di prova possono effettuare il prelievo di munizioni di qualsiasi tipo e provenienza, sia presso produttori e importatori, sia presso ciascuna armeria o ciascun punto di vendita.

3. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato verrà emanato un regolamento concernente le modalità per i prelievi effettuati presso i fabbricanti, i caricatori, i depositi o punti di vendita, nonchè quelle relative al rimborso per le munizioni prelevate e per le prove eseguite.

Art. 7.

(Soggetti autorizzati all'apposizione del contrassegno e modalità per il rilascio dell'autorizzazione)

1. Le operazioni di controllo e di apposizione del contrassegno su ogni unità di imballaggio elementare sono effettuate sotto la sorveglianza del Banco nazionale di prova, ferma la responsabilità del fabbricante delle munizioni per ogni difetto delle medesime, delle apparecchiature utilizzate per il controllo e dello svolgimento delle operazioni.

2. Possono essere autorizzati all'apposizione del contrassegno, oltre ai fabbricanti di munizioni, anche gli importatori che pongano in commercio munizioni prodotte in uno Stato non partecipante alla Commissione internazionale permanente (CIP) indicata all'articolo 1. L'autorizzazione è rilasciata con provvedimento della commissione istituita ai sensi dell'articolo 8, previo accertamento dei requisiti appresso indicati:

a) che il richiedente possegga gli apparecchi di misura delle dimensioni, delle pressioni o dei parametri equivalenti per il tipo di munizioni e disponga del personale capace di utilizzarli, oppure abbia affidato il controllo della sua produzione ad una autorità riconosciuta;

b) che i controlli abbiano dimostrato che le munizioni fabbricate sono conformi alle prescrizioni previste dalla presente legge ed alle decisioni, compresi gli allegati tecnici, adottate dalla Commissione internazionale permanente (CIP) di cui al comma 2 dell'articolo 1.

3. L'autorizzazione è revocata qualora vengano meno le condizioni sopra previste.

4. Nell'esercizio dei suoi poteri di sorveglianza, il direttore del Banco nazionale di prova o di una sezione del Banco stesso può, con effetto immediato, inibire l'apposizione del contrassegno su lotti giudicati non conformi ai requisiti prescritti. Il provvedimento può essere impugnato, entro trenta giorni, innanzi alla commissione indicata all'articolo 8.

Art. 8.

(Commissione per il rilascio e la revoca delle autorizzazioni e per la decisione dei reclami)

1. Presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è costituita una commissione, composta dal direttore generale della produzione industriale o da un suo delegato, quale presidente, da quattro rappresentanti, rispettivamente, dei Ministeri degli affari esteri, dell'interno, della difesa e del commercio con l'estero, dal direttore del Banco nazionale di prova o da un suo delegato, da due rappresentanti degli operatori del settore e da tre esperti in materia di produzione di armi, munizioni o polveri propellenti, nonchè da un funzionario del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, quale segretario.

2. I componenti della commissione sono nominati, per la durata di un quinquennio, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e possono essere riconfermati.

3. La commissione ha il compito di determinare le caratteristiche del contrassegno di controllo e di stabilire le misure di protezione del contrassegno stesso; di rilasciare le autorizzazioni per l'apposizione del contrassegno direttamente ai fabbricanti delle munizioni o agli importatori di cui al comma 2 dell'articolo precedente; di procedere alla revoca delle autorizzazioni stesse; di adottare i provvedimenti opportuni in caso di immissioni in commercio di munizioni non rispondenti ai requisiti tecnici prescritti; di decidere i ricorsi avverso i provvedimenti adottati dal direttore del Banco nazionale di prova nell'esercizio delle sue funzioni.

4. La commissione svolge altresì funzioni consultive circa il recepimento delle decisioni della Commissione internazionale permanente (CIP) ed esprime parere motivato ai fini di cui all'articolo 8, secondo comma, del regolamento allegato alla legge 12 dicembre 1973, n. 993, per le decisioni

adottate dalla CIP successivamente all'entrata in vigore della presente legge.

5. La commissione esprime inoltre parere sui provvedimenti di competenza del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato emanati nell'esercizio delle funzioni di vigilanza di cui al successivo articolo 9.

Art. 9.

(*Vigilanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato*)

1. Le funzioni di vigilanza sul rispetto delle prescrizioni poste con la presente legge e con le decisioni della Commissione internazionale permanente di cui al comma 2 dell'articolo 1 spettano al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato che può avvalersi anche dei propri uffici periferici.

2. Ove si constati che uno o più lotti di munizioni, provviste del contrassegno di controllo, non siano rispondenti ai requisiti prescritti, previo l'espletamento di una ulteriore prova presso il Banco nazionale di prova, è disposto il ritiro del lotto o dei lotti dal commercio. Il provvedimento è adottato, senza indugio, dal direttore del Banco nazionale di prova o dal direttore della sezione del Banco stesso.

3. Qualora la difformità dai requisiti di cui al precedente comma riguardi unicamente eccesso di pressioni, o parametri equivalenti, il fabbricante può essere autorizzato a rimettere in vendita le munizioni dopo aver apposto le indicazioni previste per le munizioni rinforzate che sviluppano pressioni superiori a quelle normali e semprechè venga accertato da parte del Banco nazionale di prova lo stato di stabilità chimica della polvere di lancio.

4. Nel caso di ritiro del lotto dal commercio, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato comunica il provvedimento all'ufficio permanente della Commissione internazionale permanente fornendo tutte le indicazioni necessarie per l'individuazione dei lotti.

5. Gli accertamenti previsti nei commi precedenti possono essere richiesti anche dall'autorità di pubblica sicurezza, che può disporre visite presso fabbriche, officine, negozi e magazzini di munizioni e richiedere l'eventuale ripetizione delle prove presso il Banco nazionale di prova.

Art. 10.

(*Nuova denominazione del Banco nazionale di prova e integrazione del consiglio di amministrazione del Banco stesso*)

1. In relazione alle nuove attribuzioni previste dalla presente legge, il Banco nazionale di prova di Gardone Val Trompia assume la denominazione di « Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili e per le munizioni commerciali ».

2. Ad integrazione di quanto previsto dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1964, n. 1612, del consiglio di amministrazione del Banco nazionale di prova fanno parte anche un rappresentante degli industriali fabbricanti di munizioni, un rappresentante degli artigiani fabbricanti di munizioni e un rappresentante dei fabbricanti di componenti di munizioni.

Art. 11.

(*Tariffe per il controllo delle munizioni*)

1. Le tariffe per il controllo delle munizioni commerciali previsto dalla presente legge sono determinate secondo le modalità stabilite dall'articolo 3 della legge 23 febbraio 1960, n. 186.

2. Per far fronte alle esigenze di adeguamento organizzativo e agli oneri derivanti dalla prima attuazione della presente legge, al Banco nazionale di prova viene concesso in via straordinaria un contributo di lire un miliardo per l'anno 1986.

3. Il programma di utilizzazione sarà preventivamente sottoposto all'approvazione del Ministro dell'industria, del commercio

e dell'artigianato, che fisserà con proprio decreto le procedure di erogazione.

4. All'onere di lire un miliardo, derivante per l'anno 1986 dall'attuazione degli interventi di cui al precedente comma 2, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno predetto, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento « Istituzione presso il Ministero dell'industria della Direzione generale della proprietà industriale ».

5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 12.

(*Sanzioni*)

1. Chiunque commerci, esponga in vendita o detenga, in negozi o relativi magazzini, munizioni soggette a prova che risultino sprovviste del contrassegno o che non abbiano superato la prova, è punito con la sanzione amministrativa da lire 500.000 a lire 5.000.000.

2. Per i fabbricanti e gli importatori, autorizzati secondo il comma 2 del precedente articolo 7, che mettano in commercio munizioni senza contrassegno o che non abbiano superato la prova, è prevista la revoca temporanea della licenza fino a un periodo di mesi dodici e la revoca definitiva in caso di recidiva.

3. Per le altre violazioni alle norme della presente legge, senza pregiudizio della procedura prevista all'articolo 9 per le munizioni provviste del contrassegno di controllo ma non conformi alle prescrizioni tecniche, si applica la sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 2.000.000.

4. Le sanzioni vengono irrogate dagli Uffici provinciali del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato competenti per territorio (UPICA), ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689.

5. I proventi delle sanzioni sono devoluti allo Stato.

Art. 13.

(*Rinvio alla normativa vigente in materia di munizioni*)

1. Restano ferme le vigenti disposizioni, legislative e regolamentari, penali e di pubblica sicurezza, compresa la legislazione speciale, in materia di fabbricazione, importazione ed esportazione, anche temporanea, commercio, acquisto e vendita, detenzione e cessione a qualunque titolo della detenzione medesima, deposito, trasporto, porto, nonchè intermediazione, aventi ad oggetto le munizioni di qualsiasi genere.

Art. 14.

(*Norma transitoria*)

1. Restano valide le autorizzazioni per l'applicazione del contrassegno rilasciate dal Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili ai sensi del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 25 settembre 1981, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 289 del 21 ottobre 1981.

2. Le imprese interessate sono tenute, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, a trasmettere copia delle autorizzazioni ricevute al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 15.

(*Esaurimento scorte*)

1. Le munizioni non conformi alle prescrizioni della presente legge non possono essere poste in commercio, o in qualunque modo cedute a terzi, oltre la data del 31 dicembre 1986.